La giustizia riparativa: un nuovo paradigma della giustizia penale

di *Leandro Limoccia*[*]

La giustizia riparativa propone un cambio di paradigma ermeneutico e deontologico e può offrire – rispetto alle esperienze di affiliazione alla criminalità organizzata – percorsi di responsabilizzazione e di riconciliazione alternativi al sistema sanzionatorio. Le criticità rilevabili sono di diversa natura: sociali, culturali e di rapporto tra sistema penale e giustizia riparativa. L'approccio metodologico del contributo è di tipo qualitativo. La sfida è praticare i diritti delle vittime innocenti delle mafie e risanare le ferite delle persone, nella prospettiva di applicare l'ingaggio scientifico alle nuove istanze di giustizia.

Parole chiave: diritti delle vittime innocenti delle mafie; vittimizzazione; giustizia riparativa; azione del *rîb* e riconciliazione; dolore; semantica ristorativa.

Restorative justice: a new paradigm of criminal justice

Restorative justice proposes a hermeneutic and deontological paradigm shift and can offer-compared to experiences of affiliation with organized crime-alternative paths of accountability and reconciliation to the sanctions system. The critical issues that can be identified are of various nature: social, cultural, and the relationship between the criminal justice system and restorative justice. The methodological approach of the contribution is qualitative. The challenge is to practice the rights of innocent victims of the mafia and heal people's wounds, with a view to applying scientific engagement to new demands for justice.

Keywords: Rights of innocent victims of mafias; victimization; restorative justice; action by the rîb and reconciliation; pain; restorative semantics

Breve nota metodologica

Il campo di ricerca del presente contributo corrisponde all'osservazione del funzionamento pratico della giustizia riparativa in contesti di alta conflittualità, attraverso l'impiego di testimonianze privilegiate dei familiari vittime innocenti delle mafie, acquisite ed analizzate sulla base di *life stories* ed interviste focalizzate private.

DOI: 10.5281/zenodo.23695329

[*] Università degli Studi di Napoli Federico II. leandro.limoccia@unina.it.

Il ricorso alla procedura biblica del *rîb* come antecedente pregiuridico della logica riparativa, risulta ancora marginalmente accolto nella cornice della letteratura scientifica contemporanea, potendo tuttavia costituire un

originale e promettente strumento metodologico orientato all'approfondimento dell'analisi scientifica, oltreché un significativo e simbolico sprone alla giustizia e alla riconciliazione.

Si tratta dunque di un saggio teorico che – utilizzando l'approccio metodologico qualitativo, congiuntamente all'interpretazione storico-concettuale – valorizza le testimonianze come illustrazioni narrative, proponendo una riflessione di taglio tecnico e categoriale.

1. I diritti delle vittime innocenti delle mafie

Le testimonianze delle vittime innocenti delle mafie possono accompagnare a comprendere, in maniera più consapevole e profonda, le qualità indicibili delle sofferenze subite, le complesse consistenze dei sistemi organizzativi malavitosi e le loro temibili capacità di insinuazione, aprendo d'altra parte taluni preziosi squarci sulle prospettive ordinamentali, culturali e sociali della riaffrancazione educativa e riconciliativa.

Partiamo dalla testimonianza di Daniela Marcone[1].

Nel 2005 viene conferita a Franco Marcone, la Medaglia d'oro al Merito Civile e alla sua memoria è stata intitolata la Scuola di Pubblica Amministrazione della Provincia di Foggia (Libera – Sito della Memoria)[2]. Fin dall'inizio del percorso Daniela, anche grazie al sostegno della grande rete di Libera, ha avvertito la cura e la sensibilità che sia necessario e urgente il riconoscimento di veri e propri diritti. Il primo diritto da riconoscere alle vittime è il diritto alla verità, un diritto non scritto nel nostro sistema normativo e neanche nella nostra straordinaria Costituzione. È tempo di rimediare a questa mancanza: scrivere il diritto alla verità significa riconoscere il diritto al lutto ma anche il diritto a conoscere "il chi" e "il perché" del dolore causato in primo luogo dalla presenza di organizzazioni

[1] La testimonianza di D. MARCONE è una *intervista focalizzata*, privata, raccolta a Foggia il 12 giugno 2023. L'intervista relativa al tema specifico, ha consentito di raccogliere informazioni sui diritti delle vittime innocenti delle mafie. Daniela è familiare vittima innocente delle mafie, Ufficio di Presidenza di Libera, Referente nazionale Area Memoria. Il suo Papà, Francesco Emanuele Marcone, nasce a Foggia il 14 dicembre 1937, Direttore dell'Ufficio del Registro di Foggia, funzionario dello Stato, ha avuto il coraggio di compiere la scelta giusta, svolgendo con passione il suo lavoro, fino a quando la criminalità organizzata ha deciso di ucciderlo il 31 marzo 1995

[2] Cfr. https://vivi.libera.it/storie-778-francesco_marcone.

criminali efferate. Il *Diritto alla Verità,* se riconosciuto pienamente, permetterebbe il riconoscimento di tutti gli altri diritti delle vittime di mafia, quelli che le norme definiscono, appunto, "benefici", il cui riconoscimento richiede un percorso a ostacoli, in salita, che spesso determina una ulteriore vittimizzazione di persone già molto provate. Le criticità derivano, secondo Daniela, dallo scarso ascolto dei familiari delle vittime e non sono assolutamente giustificabili in un Paese civile, in cui il contrasto alle varie forme di criminalità mafiosa non può prescindere da una seria attenzione al vissuto delle vittime stesse. Ma il tema dei diritti e della giustizia riguardano tutte le vittime innocenti delle mafie e della criminalità organizzata.

2. Vittimizzazione e giustizia riparativa

Tony Marshall coglie l'essenza della giustizia riparativa definendola come «un processo mediante il quale tutte le parti coinvolte in un particolare reato si riuniscono per risolvere collettivamente le conseguenze del reato e le sue implicazioni per il futuro» (Marshall, 1996: 37). Dal suo canto, John Braithwaite, formula per la prima volta il concetto di "reintegrative shaming" (Braithwaite, 1989), la vergogna reintegrativa che, nel modello riparativo, valorizza il potenziale reintegrativo della vergogna, rispetto alla stigmatizzazione della giustizia penale. Nondimeno, se il sistema penale considera il crimine come violazione di una norma di legge con la conseguenza di una sanzione, la giustizia riparativa invece individua il crimine come un danno concreto nei confronti della persona, orienta a promuovere il riconoscimento della vittima e la responsabilizzazione dell'autore dell'offesa. Questo nuovo sguardo può «trasformare l'intero sistema legale, le nostre vite familiari, la nostra condotta nel mondo del lavoro, il nostro modo di fare politica» (Braithwaite, 2003: 1-20). Braithwaite pone il tema non se punire, ma come punire e lo colloca nel rapporto stato-individuo e nella libertà dalla dominazione (Braithwaite, 1999; Braithwaite, 2002; Pettit, Braithwaite, 1993). Lo Stato ha il dovere di garantire al reo la possibilità di rimediare volontariamente al male commesso affinché l'azione coercitiva non si trasformi in una forma di dominazione sul reo. La giustizia riparativa può essere, così, l'ideale normativo di libertà dalla dominazione, dove il reo comprende il male individuale e sociale commesso, si responsabilizza, rimedia sul piano materiale e cerca di sanare il suo legame con la vittima (Braithwaite, Pettit, in Strang, Braithwaite, 2001). Come sostiene la Direttiva 2012/29/UE, i percorsi di giustizia riparativa sono potenzialmente riferiti anche all'autore del reato.

Secondo Howard Zehr, nell'indicare la via per i successivi sviluppi della giustizia riparativa e lo schema della mediazione, bisognerebbe guardare in modo differente il crimine e cioè come ad una violazione dei rapporti interpersonali La giustizia riparativa, come teoria sociale della giustizia, coinvolge la vittima, il reo, la comunità e tende a favorire la riconciliazione, la riparazione e a ristabilire i legami sociali dove è maturata l'esperienza di vittimizzazione (Zehr, 2015; Zehr, Mika, 1998). In tal senso, «le vittime non si aspettano solo che la giustizia stia dalla loro parte – restituendo loro i diritti, garantendo equi indennizzi, perseguendo i colpevoli – ma anche, e soprattutto, che le riconosca» (Garapon, 2002: 131) nella loro dignità. I crimini di guerra e contro l'umanità, come quelli della ex Jugoslavia e del Ruanda, hanno posto il tema di una giustizia internazionale che non sia solo repressiva, ma anche ricostitutiva del legame sociale spezzato, con una funzione universale «che non va più cercato solo nel processo - che mostra i suoi limiti costitutivi di fronte a un crimine di tali dimensioni - né dal lato della legge – le esperienze sudafricana e ruandese sconsigliano qualsiasi prospettiva penale – ma in una funzione: rendere possibile una nuova coesistenza, rilanciare le istituzioni» (Garapon, 2002: 246), ponendo al centro le vittime. La stessa Commissione per la verità e la riconciliazione in Sudafrica, presieduto da Desmond Tutu, fu lo strumento di costruzione di un nuovo futuro comune che superasse le divisioni del passato fondate sulle identità razziali per sostenere invece la comprensione e non la vendetta, la riparazione e non la punizione e affermare l'*ubuntu* cioè l'abbraccio e la riconciliazione per una nuova concezione della giustizia in termini di giustizia riparativa (Potestà, Mazzucato, Cattaneo, 2017).

L'interesse per la vittima appartiene ad epoche recenti, poiché l'attenzione si è incentrata sul colpevole del reato, sullo studio del diritto penale, dei fattori psicologici e sociali, «si è verificato ciò che si può definire "vittimizzazione del reo e scotomizzazione della vittima"» (Ponti, Merzagora Betsos, 2008: 545) Tuttavia, l'interesse verso la vittima è cresciuto come soggetto non solo passivo e legato all'autore (Von Hentig, 1948; Fattah, 1971) ma anche con un ruolo maggiormente incisivo attraverso la mediazione penale e la *restorative justice* (giustizia riparativa). La vittimologia come ambito disciplinare della criminologia deve la sua affermazione a tre autori che si interessarono allo studio del crimine e all'attribuzione di un nuovo ruolo della vittima del reo: Hans Von Hentig, Fredric Wertham e Benjamin Mendelsohn.

La vittimologia è definita, secondo Guglielmo Gullotta**,** come «la disciplina che ha per oggetto lo studio della vittima del reato, delle sue caratteristiche biologiche, psicologiche, morali, sociali e culturali, delle sue

relazioni con l'autore del reato e del suo ruolo che essa ha assunto nella criminogenesi e nella criminodinamica» (Gullotta, 1976: 9), Abdel Ezzat Fattah studia le caratteristiche della vittima, del comportamento, l'accertamento della responsabilità nella formazione del reato e dell'eventuale propensione verso il fatto e l'autore (Fattah, 1967). La vittima non è solo soggetto di studio ma è anche portatrice di diritti e destinataria di politiche sociali. Si passa così dalla vittimologia dell'atto (criminale) – lo studio della vittima e il suo rapporto con il reo – alla vittimologia dell'azione (promozionale): un movimento politico e sociale a favore della vittima.

La vittimologia si basa sui pregiudizi e sui traumi che provocano ingiustamente violazione nei diritti e ferite nel corpo e nell'anima, non si occupa solo delle vittime di reato. Mentre la vittimizzazione primaria è il complesso delle conseguenze di natura fisica, psicologica, sociale ed economica derivanti dal reato che provoca ansia e tormento, fino a giungere, nei soggetti più vulnerabili, allo stress psicologico da reato (Walker, 1992), la vittimizzazione secondaria riguarda la possibilità che la vittima diventa vittima una seconda volta, da parte delle istituzioni, del sistema giustizia, dei soggetti sociali della rete antiviolenza, degli addetti del sistema sanitario e dei media.

2.1. Alcuni passaggi del quadro normativo

La posizione della vittima in ambito giuridico è migliorata sia con la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali, conclusa a Lanzarote il 25 ottobre 2007, ratificata in Italia con la Legge 172/2012, sia la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, nota come Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, ratificata in Italia con la Legge 77/2013 e sia con la Raccomandazione R(99)19.

La Convenzione di Istanbul, all'articolo 18 recita che gli Stati firmatari si impegnano ad «evitare la vittimizzazione secondaria» che consiste, secondo le Sezioni Unite della Cassazione, «nel far rivivere le condizioni di sofferenza a cui è stata sottoposta la vittima di un reato, ed è spesso riconducibile alle procedure delle istituzioni susseguenti ad una denuncia, o comunque all'apertura di un procedimento giurisdizionale. La vittimizzazione secondaria è una conseguenza spesso sottovalutata proprio nei casi in cui le donne sono vittime di reati di genere, e l'effetto principale è quello di scoraggiare la presentazione della denuncia da parte della vittima

stessa» (Cass. Civ. Sez. unite, 2021). Di fronte ai mutamenti sociali, del mondo digitale e del web, si tratta di estendere la vittimologia anche a nuove forme di vittimizzazione, ad esempio: dal cyberbullismo al cyberstalking, dalle vendette on-line (*revenge porn*) alla pedopornografia, dalle cybermolestie all'abuso sessuale on-line, dalla vittimizzazione secondaria al trauma trans-generazionale, dalla tratta degli esseri umani al mercato delle droghe. La ricerca vittimologica non solo deve cogliere le nuove sfide, ma può contribuire a sottolineare il modo in cui devono essere attuate le politiche nei confronti delle vittime.

Nonostante i passi realizzati, il cammino è lungo, lo studio della vittima presenta delle criticità, ancora troppo ancorato alla natura criminologica e omette gli aspetti psicologici delle conseguenze del reato. La vittima "è la grande assente nella scena del processo" (Mannozzi, 2023). Inoltre, «il riferimento espresso ai diritti delle vittime nelle Carte costituzionali rappresenta una rarità, stante il plausibile timore che esso legittimi pericolose espansioni del ruolo delle persona offesa all'interno del processo penale comprendenti financo il diritto alla vittima a pronunciarsi in ordine alla pena da irrogare» (Venturoli, 2015: 326). Tuttavia, è possibile che la vittima non sia proprio innocente ed in qualche modo partecipa alla dinamica criminale, sfrutta il processo di vittimizzazione e tende ad ottenere vantaggi, come è il caso di molte vittime di estorsione che accettano la protezione mafiosa, oppure, come scrive Giacomo di Gennaro, «imprenditori e commercianti dell'hinterland partenopeo accettavano l'imposizione dell'estorsione in cambio di una fattura emessa da imprese controllate da alcuni clan. In tal modo parte del costo della tangente veniva "scaricato" mediante l'incasso dell'Iva e l'imposizione ne usciva addolcita. La fattura veniva emessa da una ditta compiacente vicina ai clan che, una volta ottenuto il pagamento tramite bonifico, provvedeva a restituire la somma in contanti al clan, trattenendo per sé un importo corrispondente all'Iva da versare. Con questo sistema la criminalità organizzata è riuscita a sottoporre ad estorsioni "fiscalmente deducibili" centinaia (almeno 500) attività commerciali in un solo comune dell'area metropolitana di Napoli» (2021: 9).

La giustizia riparativa ha trovato il suo terreno di edificazione ed evoluzione nel contesto della giustizia minorile. È stata la dimensione attuativa che ha spinto il Legislatore ad estendere agli adulti (vedi l. 67/2014 l'*adult probation*) la costruzione di un sistema di pene di comunità. La mediazione, che come forma di intervento giudiziario si colloca nel solco della giustizia riparativa, non è stata opportunamente definita. Infatti, Di Gennaro e Debora Amelia Elce sostengono che «in ragione della sua natura, non risulta possibile definire univocamente il termine mediazione; si

possono, infatti, enucleare almeno tre concetti diversi di mediazione, relativi ad altrettanto diversi settori giuridico-sociali: la mediazione può essere considerata, in primo luogo, come una mera tecnica di intervento sociale, in cui un soggetto, terzo e neutrale, tende a promuovere il superamento del conflitto esistente tra due individui, attraverso l'incontro e il confronto; in secondo luogo, la mediazione si pone come un nuovo approccio alle dinamiche sociali, che consente di prescindere completamente dalla risposta giudiziaria in relazione a taluni conflitti interpersonali o tra gruppi; interzo luogo, la mediazione emerge come funzione di modalità di soluzione dei conflitti che si interseca con il processo penale, nella prospettiva più ampi della giustizia riparativa» (2018: 226-227) Ma non mancano criticità, soprattutto in riferimento alla mediazione penale minorile. Di Gennaro e Elce, aggiungono che «tali criticità possono essere idealmente ricondotte a due macroinsiemi: il primo, riferibile alla mancata previsione normativa in materia di mediazione penale minorile; il secondo, invece, relativo alla natura stessa della mediazione e alle ulteriori difficoltà ad esse connesse allorché ci si trova ad operare all'intero del paradigma minorile» (2018: 250).

2.2. Secondo giustizia

Uno dei contributi più significativi della tradizione biblica, non ancora adeguatamente accolti nella letteratura scientifica, è la procedura della controversia bilaterale, in ebraico *rîb*, che possiamo chiamare *lite* che investe il gruppo familiare o una comunità: dall'adulterio all'atteggiamento irrispettoso del figlio, dalla rottura di un patto di fratellanza al domestico che tradisce la fiducia di chi lo accolto, dalla controversia tra gruppi o fra un individuo e un gruppo. Il *rîb*, strumento di giustizia rivolto ai due contendenti dove vi sia un *legame* di appartenenza da cui derivano diritti e doveri, si risolve quando le parti ritrovano la concordia secondo equità e giustizia (Bovati, 2005). L'esito dipende dalle parti senza l'intervento di un terzo arbitro, quindi è diversa dalla mediazione contemporanea e la denuncia non è sottoposta ad un tribunale, ma assume il carattere di un rimprovero fatto al colpevole. Le due parti si confrontano direttamente fra loro. Così, mentre «nel processo, la pubblica accusa deve convincere l'organo giudicante, poco importa cosa pensi o cosa sente l'imputato. Nel *rîb* invece la parola accusatoria è totalmente rivolta a operare un cambiamento nel partner ritenuto colpevole, a commuoverlo, a farlo ragionare; e per questo, invece di far leva sull'oggettività della prova, essa cerca l'argomentazione che tocchi il cuore del colpevole, che deve essere indotto a riconoscere la verità» (Bovati, 2014: 77) Infatti, «mentre in sede processuale l'accusatore vuole

che il colpevole sia condannato (cioè punito e quindi "eliminato" simbolicamente), nella controversia l'accusatore, più di ogni altro, ha interesse a salvare l'amato, il figlio, la sposa, il fratello»[3]. Il risultato non è quello di far condannare il reo, ma indurlo ad assumere le sue responsabilità, a riconoscere gli errori e a manifestare la voglia di cambiare. Si mira alla riconciliazione e non alla punizione del colpevole. Ma «questa non è solo una prospettiva etica o religiosa, da applicare esclusivamente nel privato e/o all'interno di un rituale religioso specifico. Nella misura del possibile, e quale costante orizzonte da perseguire, essa deve diventare struttura giuridica, sostanza concreta delle dinamiche sociali» (Bovati, 2014: 77). La pratica più vicina al senso del *rîb* è la mediazione penale e civile; la Commissione per la verità e la riconciliazione costituita in Sudafrica da N. Mandela; il cammino di Agnese Moro[4] con Franco Bonisoli, uno degli del commando responsabile della strage di via Fani (Bertagna, Ceretti, Mazzucato 2015).

Quindi, la tradizione biblica è una leva per suggerire un'altra giustizia e ribaltare le procedure per la riconciliazione.

[3] La testimonianza di L. Di Mauro Montanino, è una intervista focalizzata, privata, raccolta a Napoli il 7 giugno 2023. Lucia è familiare vittima innocente delle mafie, il suo racconto di vita è un percorso fuori dagli schemi. L'esperienza è nata senza parlare di giustizia riparativa. Tutto è iniziato con il Direttore di Nisida Gianluca Guida, che gli parla di Antonio del suo cambiamento e della volontà di conoscere Lucia che accetta l'invito di Antonio, prende il tempo necessario per riflettere. Il tormento del dubbio era come compiere la scelta giusta? Scegliere con il cuore o la testa? Dopo un lungo e travagliato viaggio, comunica la volontà di incontrare Antonio e parla con il Direttore che la incoraggia, ma aggiunge che questi percorsi devono essere accompagnati. Lucia però non è seguita ed anzi quando condivide con i familiari delle vittime innocenti delle mafie la sua decisione di incontrare Antonio, questi esprimono contrarietà. Nonostante ciò, in solitudine sceglie di incontrare Antonio a Nisida, prima di essere trasferito a Poggioreale. Dopo l'incontro Lucia si interroga su cosa fare concretamente, ma sapeva che una volta uscito fuori, Antonio è solo, senza un lavoro, una casa, un supporto. Per Antonio, Lucia diventa la mamma e lei cerca di allontanarlo dal contesto familiare e si adopera per trovargli un lavoro, in una continua ricerca.

[4] Agnese Moro, figlia dello statista democristiano ucciso il 9 maggio 1978 dalle Brigate Rosse, ha fatto un percorso con l'aiuto del gesuita piemontese Guido Bertagna ed incontra Franco Bonisoli, uno degli uomini del commando BR responsabile del rapimento del Presidente Moro e della strage di via Fani.

2.3. *La giustizia riparativa: la strada giusta e le criticità esistenti*

Riflettiamo, d'altra parte, sulla testimonianza di Lucia Di Mauro Montanino, familiare vittima innocente delle mafie[2], moglie di Gaetano Montanino, guardia giurata ucciso in Piazza Mercato a Napoli, il 4 agosto 2009 durante un tentativo di rapina da parte di quattro giovanissimi. Il più piccolo della banda era Rapicano Aiello Antonio di 17 anni, condannato a 22 anni. Lucia ha trovato la forza di perdonare Antonio ed ha intrapreso il percorso della giustizia riparativa. E' una lotta costante, avvolta da avvilente indifferenza e diverse sono le criticità che sottolinea Lucia: nell'ordinanza si dispone che Antonio dovrà «proseguire gli incontri con la vedova della vittima Montanino, presso l'Ufficio di mediazione penale, che verrà individuato dall'U.E.P.E… con la frequenza che verrà indicata dal predetto Ufficio» (Ordinanza n. 142/2016), ma al momento, la mediazione penale non è partita, non c'è l'ufficio; va migliorata la prassi della giustizia riparativa e la formazione degli operatori; sono indispensabili forme concrete di sostegno perché questi ragazzi non avendo altra alternativa, ritornano in carcere ed inoltre c'è bisogno di supporto psicologico e lavorativo; occorre promuovere già in carcere attraverso cooperative e prevedere case popolari senza pagare l'affitto. Non basta l'incontro e il dialogo, la giustizia riparativa è la strada giusta ma servono risposte concrete. Lucia nella sua testimonianza sostiene che avrà avuto un senso la morte di suo marito se è servita a salvare anche una sola persona. Le criticità esistenti impediscono la lievitazione della cultura riparativa. Intanto, i centri della giustizia riparativa fanno capo agli enti locali che nel contesto del welfare devono strutturare gli uffici. Le conferenze locali devono iniziare a programmare protocolli operativi, selezionare gli operatori, indicare le competenze plurime degli stessi e il fabbisogno dei servizi. C'è un enorme ritardo se si pensa che per formare i nuovi operatori occorre una formazione di circa tre anni. Infine, una contraddizione: il costo formativo è a carico dell'operatore. Quanti saranno disposti a investire in un ruolo professionale che ha le caratteristiche della precarietà? Come al solito c'è il rischio che la giustizia riparativa si realizzerà a macchia di leopardo, con differenze territoriali enormi. Manca una visione strategica e non abbiamo ancora nel nostro Paese una normativa «che costituisca la cornice indispensabile per i percorsi di giustizia riparativa in ambito penale, atta a dare pieno riconoscimento al diritto delle vittime ad accedere a servizi di giustizia riparativa su tutto il territorio nazionale» (Mannozzi 2024: 139-140). È importante garantire che il sistema giudiziario

non snaturi il processo riparativo prevedendo l'inclusione in grado di rispondere a tutte le parti lese, dando il supporto fondamentale per poter partecipare attivamente al processo.

Il D.Lgs.150/2022 (riforma Cartabia) ha generato il rapporto tra sistema penale e giustizia riparativa nella modalità integrativa nel senso che la giustizia riparativa si congiunge sul procedimento penale in qualsiasi stato e grado (Presutti, 2023). Tale scelta è complicata, perché «ambiziosa e rischiosa. Ambiziosa, in quanto il raccordo tra giustizia punitiva e riparativa comporta l'innesto tra modelli completamente diversi per regole procedurali, per i soggetti che ne sono protagonisti e le funzioni svolte, per le conseguenze che comportano e gli obiettivi che perseguono. Rischiosa, perché il raccordo tra modelli di giustizia così diversi può facilmente generare fenomeni di rigetto… Per un altro verso, il raccordo tra i due paradigmi di giustizia deve essere realizzato evitando che la giustizia riparativa venga fagocitata (strumentalizzata) dagli obiettivi di politica criminale della giustizia punitiva» (Cingari 2023: 10-11).

Non mancano i rischi in Europa dove gli effetti della globalizzazione, le diseguaglianze, la corruzione, il terrorismo, la criminalità, i gruppi sociali divisi per classi ed etnie, generano una risposta repressiva e punitiva dello Stato con una politica dei muri, populista e nazionalista. Infatti, «la politica di identità populista rafforza la divisione e il rifiuto della diversità all'interno delle nostre società. Sia la globalizzazione che il populismo rappresentano una minaccia attiva ai valori della giustizia riparativa. Gli individui sono ridotti a consumatori dei prodotti del mercato e a utenti di servizi forniti dallo Stato. Poiché le persone sono separate, la solidarietà e la responsabilità verso gli altri ne escono indebolite. La giustizia e i diritti umani sono barattati con la sicurezza e la protezione dello Stato. Tale è l'assalto della verità da parte dei *social media*, che molte persone non sanno più a che cosa credere e molti mostrano disinteresse» (Chapman, 2024: 49). Invece, la pratica riparativa opera per «mettere in contatto le persone e ristabilire dei rapporti giusti attraverso un dialogo improntato a un'indagine sulla verità» (Chapman, 2024). Lo stesso rischio è il consolidamento della comunità che può accrescere i conflitti interculturali, ma i processi riparativi immaginano comunità aperte, con identità differenti che convivono in modo pacifico e connesso. Roberto Esposito spiega il vero significato della comunità: «intendendo simultaneamente la comunità non come luogo di identità, di appartenenza, di appropriazione, ma, al contrario, di pluralità, di differenze, di alterità. È un'opzione – filosofica e politica – in cui mi pare di vedere il compito stesso della filosofia politica contemporanea: quello di liberare insieme la libertà dal liberalismo e la comunità al comunitarismo» (Esposito,

2006: 155). In questo senso troviamo il valore della solidarietà nella giustizia riparativa. Infine, tra i *limiti* della giustizia riparativa (Mannozzi, Lodigiani, 2025: 438-439) più rilevanti, certamente vi è quello che non ha un autonomo corpo di precetti e non può essere formalizzata come branca autonoma del diritto; poi la partecipazione a tali percorsi, rigorosamente volontaria e consensuale, non può essere imposta, ciò crea problemi di risposta istituzionale che richiedono di essere colmati; inoltre non tutti i reati possono essere oggetto di riparazione, per alcuni gli autori sono irrintracciabili, per altri i reati sono tecnicamente senza vittime, ad esempio la guida in stato di ebbrezza, ma la giustizia riparativa presuppone sempre una vittima concreta. Ed ancora, per i reati di mafia o terrorismo, si «richiedono un'accurata preparazione di tempi e luoghi della giustizia riparativa affinché possa essere iniziato un «tentativo» di dialogo tra autori e vittime; difficilmente i tempi di espletamento di un percorso di giustizia riparativa consentono di giungere ad esiti processualizzabili» (Mannozzi, Lodigiani, 2025: 438-439). Perciò la giustizia riparativa può essere un'ottima possibilità per lavorare sui conflitti più gravi dove è più forte la sofferenza come, ad esempio, accade anche nei Paesi Baschi, Irlanda del Nord, Belgio, Israele e Palestina.

3. Semantica ristorativa ai tempi del terzo Millennio

Il dolore è un'esperienza individuale, genera nuove conoscenze «si fa *experimentum crucis*, sottopone a prova l'individuo che lo vive e si erge a controprova del senso dell'esistenza… permette a questa esperienza di farsi linguaggio» (Natoli, 2002: 8-9) e le sue espressioni sono molteplici con segni differenti: fisici, morali, sociali. Questa articolazione di segni «si grammaticalizza. Anche la sofferenza ha una grammatica» (Natoli, 2002: 17). Perciò, perché si possa diffondere la giustizia riparativa occorre ripensare anche il linguaggio per illuminare lo stesso rapporto con la giustizia punitiva, aprire un nuovo inizio per prevenire e affrontare i conflitti. Viviamo nell'impazienza cognitiva, la cultura dominante è la cultura dei Talk show, dell'agorà dell'arena dove il pubblico alza o abbassa il pollice, anche su temi complessi e delicati: i migranti, le guerre, il razzismo, la giustizia. Tutti indicatori di una società reattiva più che riflessiva, che soffoca la creatività e non promuovere relazioni. Ma altri modelli di relazioni sono necessari e possibili. Spesso non ci soffermiamo sul significato delle parole, talvolta usiamo lo stesso termine per indicare tante cose. Ad esempio, quando parliamo di conflitto, ci siamo chiesti cosa significa? Si tiene conto dell'interazione tra più soggetti? Si può parlare di conflitto senza definire la

comunicazione? Esistono tre tipi di comunicazione: a) *comunicare per convivere*, stare dalla stessa parte non crea divergenza, il fine ultimo è quello di affermare la propria appartenenza alla famiglia, al clan di riferimento; b) *comunicare per convincere* che cerca di dimostrare all'altro che il punto di vista dell'altro è errato, mentre il proprio è quello giusto. È una comunicazione di potere; c) *comunicare per conoscere*, avviene raramente, è un modo dialogico che permette di conoscere il punto di vista dell'altro, sapendo che il proprio è relativo. Chi è coinvolto in questa comunicazione avrà il vantaggio di avere un punto di vista più articolato, complesso, competente, con più argomentazioni, che tiene contro del proprio punto di vista, quello dell'altro e quello costruito insieme. La cultura ristorativa è il linguaggio psicosociale per poter parlare, comprendere, ascoltarsi, narrarsi, assumere altre informazioni, dare un senso all'esperienza e aprirsi al cambiamento. La vittima e il reo, ferme restando le differenze di posizione, hanno in comune la sofferenza che li riguarda entrambi: la vittima per il dolore causato dal reo e il reo che soffre per tutta la vita. È un percorso delicato e complesso che consente di indagare sulla propria identità e spostare l'asse sull'altro e l'altrove. Tra le parole significative della giustizia riparativa vi sono anche la relazione, la giustizia accogliente, la cura, il dialogo (la base della giustizia riparativa è dialogica, come afferma chiaramente la Raccomandazione CM/Rec/(2018)8 del Consiglio d'Europa; Raccomandazione). La definizione più appropriata di giustizia riparativa è proposta da Daniel W. Van Ness e Karen Heetderks Strong, come giustizia che favorisce la guarigione «promotes healing» (Ness, Strong, 1997: 23), una giustizia che cerca di curare il male procurato con il reato alla vittima e alla comunità. Serve un nuovo linguaggio e un cambio di paradigma a beneficio delle vittime, degli autori del reato e della comunità per ricostruire i legami sociali distrutti dal crimine.

Conclusioni

Parlare di giustizia riparativa, vuol dire "cambiare le lenti" (Zehr, 1990) per rigenerare prima di tutto relazioni e linguaggio. L'orizzonte verso cui si dirige la giustizia riparativa, richiede inevitabilmente la nuova concezione delle relazioni e dei rapporti come base della nostra esistenza. Si rivelano particolarmente attuali le parole di Hannah Arendt secondo cui il corso «della vita umana diretto verso la morte condurrebbe inevitabilmente ogni essere umano alla rovina e alla distruzione se non fosse per la facoltà di interromperlo e di iniziare qualcosa di nuovo, una facoltà che è inerente

all'azione, e ci ricorda in permanenza che gli uomini, anche se devono morire, non sono nati per morire ma per incominciare» (Arendt, 2009: 182). Altresì, è necessario un linguaggio adeguato, una semantica ristorativa per contribuire a costruire il senso e il significato di un'altra giustizia. La giustizia riparativa non è un modello astratto, ma è un metodo capace di promuovere la graduale trasformazione della giustizia penale, che si indirizza verso la cura invece che verso la punizione, promuove la responsabilità invece che la passivizzazione della colpa. È un concetto di giustizia in evoluzione, un processo dinamico di cambiamento, anche alla prova sul tema delicato dei reati di mafia. È una giustizia dell'incontro (Bertagna, Ceretti, Mazzucati, 2015). Determinante sarà monitorare gli esiti dell'applicazione della disciplina della giustizia riparativa per poter intervenire rapidamente sul cattivo funzionamento, ed è indispensabile affrontare le criticità esistenti, costruire sinergie con enti e strutture territoriali, sostenere la formazione continua, favorire la ricerca scientifica, per immaginare e costruire una giustizia accogliente, democratica, umana nella prospettiva di un diritto fraterno (Resta, 2016).

Riferimenti bibliografici

Arendt H. (2009). *Vita activa. La condizione umana*. Milano: Bompiani.

Bertagna G., Ceretti A., Mazzucato C. (a cura di) (2015). *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*. Milano: Il Saggiatore.

Bovati P. (2005). *Ristabilire la giustizia. Procedure, vocabolario, orientamenti*. Roma: Editrice Pontificio Istituto Biblico.

Bovati P. (2014). *Vie della giustizia secondo la Bibbia. Sistema giudiziario e procedure per la riconciliazione*. Bologna: EDB.

Braithwaite J. (1989). *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press.

Braithwaite J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press.

Braithwaite J. (2003). Principles of restorative justice. In: von Hirsch A., Roberts J.V., Bottoms A.E., Roach K., Schiff M. (a cura di), *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms?* Oxford: Hart Publishing.

Braithwaite J., Pettit P. (2000). Republicanism and restorative justice: An explanatory and normative connection. In: Strang H., Braithwaite J. (a cura di), *Restorative Justice: Philosophy to Practice*. Aldershot: Ashgate.

Chapman T. (2024). La giustizia riparativa in Europa: sfide e opportunità. In: Patrizi P. (a cura di), *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*. Roma: Carocci.

Cingari F. (2023, 27 giugno). La giustizia riparativa nella Riforma Cartabia. *Sistema Penale*. https://www.sistemapenale.it/it/articolo/cingari-la-giustizia-riparativa-nella-riforma-cartabia.

Cass. civ., Sezioni Unite, 17 novembre 2021, n. 35110.

Di Gennaro G. (2021). Prefazione. In: Antonilli A., Di Muzio F. (a cura di), *La società della vittimizzazione*. Milano: FrancoAngeli.

Di Gennaro G., Elce D.A. (2018). Il servizio per la conciliazione e la mediazione penale minorile a Napoli. In: Di Gennaro G. (a cura di), *La messa alla prova per i minori: la rassegnazione "entusiasta" di una normativa incompleta. Una ricerca nel distretto giudiziario di Napoli*. Milano: FrancoAngeli.

Esposito R. (2006). *Communitas. Origine e destino della comunità*. Torino: Einaudi.

Fattah E.A. (1967). Vers une typologie des victimes. *Revue internationale de police criminelle*.

Fattah E.A. (1971). *La victime est-elle coupable? Le rôle de la victime dans le meurtre en vue de vol*. Montréal: Les Presses de l'Université de Montréal.

Garapon A. (2002). *Crimini che non si possono né punire né perdonare. L'emergere di una giustizia internazionale*. Bologna: Il Mulino.

Gullotta G. (1976). *La vittima*. Milano: Giuffrè.

Libera. *Sito della Memoria: Francesco Marcone*. https://vivi.libera.it/storie-778-francesco_marcone.

Mannozzi G. (2023, 5 febbraio). Accogliente e in ascolto: la giustizia riparativa. *La via libera*. https://lavialibera.it/it-schede-1247-giustizia_riparativa_accogliente_ascolto_grazia_mannozzi.

Mannozzi G. (2024). Le potenzialità della giustizia riparativa. In: Patrizi P. (a cura di), *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*. Roma: Carocci.

Mannozzi G., Lodigiani G.A. (2025). *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*. 2ª ed. aggiornata. Torino: Giappichelli.

Marshall T. (1996). The evolution of restorative justice in Britain. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 4(4).

Natoli S. (2002). *L'esperienza del dolore. Le forme del patire nella cultura occidentale*. Milano: Feltrinelli.

Ordinanza n. 142/2016, R.G. 114/16, 12 ottobre 2016.

Ponti G., Merzagora Betsos I. (2008). *Compendio di criminologia*. 5ª ed. Milano: Raffaello Cortina.

Potestà G.L., Mazzucato C., Cattaneo A. (2017). *Storia di giustizia riparativa. Il Sudafrica dall'apartheid alla riconciliazione*. Bologna: Il Mulino.

Presutti A. (2023, 27 giugno). La giustizia riparativa alla prova del giusto processo penale. *Sistema Penale*.

Resta E. (2016). *Il diritto fraterno*. Roma-Bari: Laterza.

van Ness D.W., Strong K.H. (1997). *Restorative Justice*. Cincinnati: Anderson.

Venturoli M. (2015). *La vittima nel sistema penale. Dall'oblio al protagonismo?* Napoli: Jovene.

von Hentig H. (1948). *The Criminal and His Victim: Studies in the Sociology of Crime*. New Haven: Yale University Press.

Walker L.E.A. (1992). Traumatized populations: Role and responsibilities of professionals. In: Viano E.C. (a cura di), *Critical Issues in Victimology: International Perspectives*. New York.

Zehr H. (1990). *Changing Lenses: A New Focus on Crime and Justice*. Scottsdale: Herald Press.

Zehr H. (2015). *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*. Huntington: Herald Press.

Zehr H., Mika H. (1998). Fundamental concepts of restorative justice. *Contemporary Justice Review: Issues in Criminal, Social, and Restorative Justice*, 1.